



COMUNICATO STAMPA n. 97/23

Lussemburgo, 8 giugno 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-457/21 P | Commissione / Amazon.com e a.

Decisioni tributarie anticipate (tax ruling): secondo l'avvocato generale Kokott la Commissione ha a torto dichiarato che il Lussemburgo aveva concesso ad Amazon aiuti di Stato illegali sotto forma di vantaggi fiscali

La Commissione, al fine di verificare l'esistenza di un vantaggio fiscale selettivo, ha utilizzato il sistema di riferimento errato, ossia le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento invece del diritto lussemburghese

Con decisione del 4 ottobre 2017 la Commissione ha dichiarato che il Lussemburgo, mediante una decisione tributaria anticipata ((tax ruling; in prosieguo il «ruling fiscale»)) del 2003, aveva concesso ad Amazon aiuti di Stato illegali.

L'amministrazione fiscale lussemburghese si era espressa in tale ruling fiscale in relazione al tasso di royalty appropriato tra due società figlie del gruppo Amazon. Il tasso di quest'ultima incide sul debito in termini di imposta sul reddito delle società della Amazon EU S.à.r.l. Quanto più elevata è la royalty, tanto minore è l'imposta sul reddito delle società in Lussemburgo.

Al fine di determinare la royalty appropriata, il Lussemburgo e la Amazon.com si sono avvalsi di comune accordo di un determinato metodo. Tale metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento è stato ritenuto dalla Commissione un aiuto, giacché esso non sarebbe stato conforme ai principi di libera concorrenza dell'OCSE. La Commissione ha proceduto ad un calcolo autonomo del tasso di royalty appropriato in base ad un altro metodo ed è pervenuta ad una royalty inferiore. Poiché ciò avrebbe comportato un'imposta sul reddito delle società più elevata, il ruling fiscale avrebbe concesso alla società figlia, che ha versato la royalty, un vantaggio selettivo.

Il Lussemburgo e Amazon hanno presentato ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale avverso tale decisione. Tale organo giurisdizionale, con sentenza del 12 maggio 2021 ¹, ha annullato la decisione della Commissione. Il Tribunale, sul fondamento delle linee guida OCSE, non ha potuto constatare una determinazione erronea dei prezzi di trasferimento. La Commissione non ha dimostrato che l'onere fiscale era stato diminuito in modo artificioso a causa di una sopravvalutazione della royalty. Non è stata oggetto di discussione da parte del Tribunale la questione di stabilire se i principi di libera concorrenza dell'OCSE possano essere, nella specie, il sistema di riferimento corretto di un controllo in materia di aiuti.

La Commissione ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Juliane Kokott propone di respingere l'impugnazione della Commissione e, pertanto, di confermare - non però nella motivazione ma quanto al contenuto sostanziale - la sentenza del Tribunale, che ha annullato la decisione della Commissione.

Dal momento che la questione dell'esistenza di un vantaggio selettivo è inscindibilmente connessa a quella di

¹ Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, Lussemburgo e Amazon/Commissione ([T-816/17 e T-318/18](#)); v. altresì comunicato stampa [n. 79/21](#)

stabilire se il sistema di riferimento sia stato determinato correttamente, quest'ultima questione deve essere esaminata nell'ambito del ricorso di impugnazione di cui trattasi, anche se il Lussemburgo e Amazon non l'hanno presentata dinanzi al Tribunale e quest'ultimo non l'ha presa in esame. A tale riguardo la Corte nella sua sentenza Fiat Chrysler ² ha recentemente dichiarato che, nell'esame dell'esistenza di un vantaggio fiscale selettivo e al fine di stabilire l'onere fiscale che deve normalmente gravare su un'impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest'ultimo non vi faccia esplicito riferimento.

La Commissione ha fatto tuttavia esclusivamente riferimento, in sede di controllo del tasso di royalty appropriato, alle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, sebbene il diritto lussemburghese al momento dell'adozione del ruling fiscale non abbia rimandato a tali linee guida. **La Commissione in tal modo non ha, erroneamente, posto a fondamento del suo esame di un vantaggio selettivo, quale sistema di riferimento rilevante, la normativa nazionale lussemburghese. A motivo di tale errore anche tutte le successive affermazioni contenute nella decisione della Commissione sono inficiate da un errore di diritto. Il Tribunale ha dunque giustamente annullato – seppur per altri motivi –, in assenza di un vantaggio selettivo dimostrato, la decisione.** La Corte non deve pronunciarsi sulla questione di stabilire se questi altri motivi – contestati esplicitamente dalla Commissione con la sua impugnazione – siano validi

Persino qualora la Corte dovesse sentirsi vincolata alla scelta del sistema di riferimento errato (le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento), l'impugnazione della Commissione sarebbe infondata. Pertanto, secondo l'avvocato generale **il metodo scelto nel ruling fiscale lussemburghese anche in applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento non sarebbe stato manifestamente un metodo errato** e non sarebbe stato neanche applicato in maniera manifestamente erronea. **Tuttavia, in considerazione dell'autonomia fiscale degli Stati membri, unicamente i ruling fiscali manifestamente erronei a favore del soggetto passivo costituiscono un vantaggio selettivo** ³. Per questo motivo, nella sua decisione, la Commissione non ha neppure potuto dimostrare che il ruling fiscale ha concesso un vantaggio selettivo ad Amazon.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate connessi! è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

² Sentenza dell'8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C-885/19 P e C-898/19 P); v. altresì comunicato stampa n. 178/22.

³ V. altresì conclusioni dell'avvocato generale Kokott nelle cause Lussemburgo/Commissione e Engie Global LNG Holding e a./Commissione (C-451/21 P e C-454/21 P); v. al riguardo comunicato stampa n. 73/23.

Restate connessi!

